



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 13/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 4 marzo 2014, n. 17

Declaratoria di decadenza delle D.D. n. 768 del 18.06.2008 e n. 107 del 10.05.2010 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 16 MWe e relative opere connesse, sito nel Comune di Torre Santa Susanna (BR). Diniego all'Autorizzazione Unica sulla variante proposta.

Società: Italgest Renewable srl - Milano, Largo Richini Francesco n. 6 P. IVA 04000310757.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il

rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;

- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Ed ancora, premesso che:

- l’Art. 12, comma 4, del D.Lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) prevede espressamente che “Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità’ al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.”;

- le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con D.M. 10/09/2010 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219) al fine di rendere effettivo l’obbligo richiedono espressamente, già in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione, al punto 13.1, l’impegno, del proponente alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l’ambiente, possono motivatamente stabilire, nell’ambito della

Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

- la norma quadro nazionale individua sia i requisiti soggettivi degli emittenti sia i criteri per la determinazione dell'importo da stabilirsi dalle Regioni o Province delegate, sia il soggetto beneficiario, coincidente con quello cui compete l'onere di eseguire gli interventi in caso di inadempienza da parte del soggetto obbligato. Nulla è riferito in merito alla disciplina (clausole) regolante il rapporto medesimo;

- la normativa regionale vigente in materia di garanzie è essenzialmente costituita dalla Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 recante "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale" come peraltro modificata ad opera della Legge regionale n. 25 del 24/09/2012 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e dalla regolamentazione regionale attuativa delle linee guida nazionali, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 3029 del 30/12/2010;

- in particolare la L.R. 31/2008, tratta della fideiussione all'art. 4, commi:

2: Entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

....omissis

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.

3. Gli importi da garantire con le fideiussioni di cui al comma 2, lettere c) e d), possono essere adeguati in aumento con delibera di Giunta regionale.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

Considerato che:

- la legislazione regionale vigente nulla dice in materia di requisiti soggettivi dell'emittente la garanzia fideiussoria mentre con riferimento alla disciplina del contenuto del rapporto, si limita a specificare che la fideiussione deve essere "a prima richiesta";

- la deliberazione di G.R. 3029/2010 nulla aggiunge in merito;

- la richiesta di clausole specifiche da inserire nella garanzia fideiussoria rientra senza alcun dubbio nella fase iure privatorum, nella quale l'amministrazione, una volta rilasciata l'autorizzazione, legittimamente può richiedere l'inserimento di clausole a garanzia del pubblico interesse sottostante alla realizzazione dell'impianto ed alla rimessione in pristino del sito alla sua dismissione. Analogamente a quanto farebbe qualsiasi privato a cura dei propri interessi patrimoniali, del tutto irragionevole sarebbe e contrario a qualsiasi principio di sana e corretta amministrazione accettare polizze "di fatto non escutibili" o difficilmente "escutibili" con conseguente accollo dei costi alla collettività;

- nessuna norma vigente, da un lato, impone alla Regione di accettare "qualsiasi" fideiussione a prescindere quindi da valutazioni di merito in ordine alla sua "qualità" e quindi alla sua "idoneità" a fungere da garanzia. Dall'altro, nessuna norma vigente impedisce alla Regione, parimenti a quanto farebbe qualsiasi privato a tutela dei propri interessi, di richiedere garanzie "qualificate" in termini di soggetti emittenti e clausole contrattuali;

- a dissipare ogni eventuale dubbio in materia, ove ancora fosse necessario, è intervenuto il Consiglio di

Stato con sentenza n. 1729/2013 resa in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 01965/2012, in quanto la presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa è imposta dall'art. 13 punto 1 del d.m. 10 settembre 2010 recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate ai sensi dell'art. 12, quarto comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 sia, ulteriormente, in quanto la predetta garanzia non riveste una funzione esclusivamente finanziaria anche perché rivolta ad assicurare il necessario ripristino dell'ambiente dopo la dismissione dell'impianto, per cui questa deve essere prestata da un soggetto con caratteristiche tali da far ragionevolmente prevedere la sua possibilità di offrire garanzie adeguate anche dopo un lungo periodo dalla loro prestazione.

Preso atto che:

- la Società Italgest Renewables srl, con sede legale in Milano a Largo Richini Francesco n. 6, Cod. Fisc. e P.IVA 04000310757, nella persona del Sig. De Masi Antonio Paride, nato a Casarano (LE), il 15/12/1966 e residente a Lecce nella sua qualità di legale rappresentante della Società, inoltrava via PEC, in data 19.10.2011, acquisita al protocollo 12545 del 20.10.2011, istanza di variante all'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, rilasciata con D.D. n. 768 del 18.06.2008 e n. 107 del 10.05.2010, per l'impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico, della potenza di 16 MW, e relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Torre Santa Susanna (BR), in località "Canali";
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti della Regione Puglia, a seguito di istruttoria, con nota prot. 13563 del 14.11.2011, comunicava ufficialmente l'avvio del procedimento;
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti della Regione Puglia, convocava con nota prot. n. 14149 del 28.11.2011, la Conferenza di Servizi per il giorno 20 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., invitando gli Enti coinvolti ad esprimere il proprio parere di competenza;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. 104146 del 19.12.2011, esprimeva parere non favorevole, ritenendo necessario sottoporre a nuova valutazione ambientale, il progetto di variante proposto dalla Società;
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti della Regione Puglia, pertanto, con nota prot. 15107 del 20/12/2011, richiedeva al Servizio Ecologia Regionale un celere riscontro al fine di consentire la chiusura della Conferenza di Servizi, Ente trattante già invitato in CdS ad esprimere il proprio parere sulla variante proposta;
- alla predetta nota, il Servizio Ecologia regionale rispondeva solo per l'analoga richiesta di variante proposta dalla Società Enel Green Power srl sul parco eolico da 40 MW sempre nel Comune di Torre Santa Susanna;
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti della Regione Puglia, da un controllo della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica, verificava che la polizza fidejussoria a favore della Regione Puglia a garanzia della realizzazione dell'impianto, depositata dalla società titolare dell'A.U. originaria, era scaduta;
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti della Regione Puglia, con nota prot. 9148 del 21.11.2013, preannunciava ai sensi dell'art. 10bis legge 241/90, il rigetto dell'istanza, assegnando 10 giorni dal ricevimento della stessa per presentare eventuali memorie e osservazioni.

Rilevato che:

- l'autorizzazione unica rilasciata è sottoposta ad espresse ipotesi di decadenza, stabilite dalla normativa in materia e ribadite;
- in particolare, la mancata presentazione delle polizze fideiussorie in favore della Regione e del Comune ai sensi dell'art. 4, della L.R. 31/2008, entro i termini stabiliti, costituisce, ipotesi di decadenza dell'autorizzazione e quindi ed in sostanza, ove ciò fosse verificato, il dissolvimento del titolo con cui sono state autorizzate le opere;

- detti richiamati impegni costituiscono, in caso di inottemperanza all'obbligo, ipotesi di decadenza dell'autorizzazione e quindi ed in sostanza, ove ciò fosse verificato, il dissolvimento del titolo con cui sono state autorizzate le opere;
- con nota prot. 9148 del 21.11.2013 questo Ufficio provvedeva ad avviare il preavviso di diniego per mancanza di un parere ambientale efficace e per decorrenza del termine massimo di validità delle polizze fideiussorie;
- che il mancato rinnovo delle polizze fideiussorie idonee ai fini dei requisiti richiesti al soggetto emittente costituisce inadempimento all'obbligo di cui all'art. 4 della L.R. 31/08;
- la nota prot. 9148 del 21.11.2013 di cui sopra, spedita con raccomandata a/r, è tornata indietro in quanto la Società è risultata "trasferita" e non ha mai comunicato alcun cambio di indirizzo della sede legale;
- sempre la stessa nota è stata inviata anche tramite PEC il 21.11.2013 all'indirizzo comunicato dalla Società come indirizzo di posta elettronica certificata, ma che in realtà è risultato di posta ordinaria, pur essendo:, ed alla quale non è seguito alcun riscontro.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 17 del 4 marzo 2014 sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie rinnovabili e reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria geol. Elena Laghezza, agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Alla luce delle considerazioni appena riportate, non risultando allo stato attuale pervenute in tempo utile, alcune controdeduzioni in merito e non avendo la Società comunicato alcun cambio di indirizzo della sede legale, si conferma la conclusione negativa del procedimento con il diniego dell'Autorizzazione Unica sulla proposta di variante nonché la Declaratoria di decadenza dell'autorizzazione unica di cui alla D.D. n. 768 del 18/06/2008 ed alla D.D. n. 106 del 10/05/2010, per la costruzione e l'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 16 MW, sito nel Comune di Torre Santa Susanna (BR), presentato dalla Società Italgest Renewable srl.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Di adottare ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione negativa del procedimento con il diniego dell'Autorizzazione Unica sulla proposta di variante p nonché la Declaratoria di decadenza dell'autorizzazione unica di cui alla D.D. n. 768 del 18/06/2008 ed alla D.D. n. 106 del 10/05/2010, per la costruzione e l'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 16 MW, sito nel Comune di Torre Santa Susanna (BR), presentato dalla Società Italgest Renewable srl.

Art. 3)

Di demandare all'Avvocatura regionale l'escussione del titolo fideiussorio agli atti del fascicolo relativamente alla fideiussione con beneficiario l'amministrazione regionale.

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
